

Il recupero da rifiuti non va in deposito temporaneo

Ambiente

Il ministero specifica il trattamento per i lavoratori con cambio di codice Eer

Paola Ficco

I rifiuti in uscita da operazioni di recupero ("output", come il combustibile solido secondario-Css) non possono essere raggruppati in deposito temporaneo poiché già sottoposti a un trattamento autorizzato. Quindi, già sono state avviate le attività di gestione dei rifiuti, mentre il deposito temporaneo le deve precedere.

Il ministero approda a questa conclusione con la risposta del 16 luglio 2024 n. 131178 all'interpello della Regione Lazio sui rifiuti prodotti o decadenti dalle operazioni condotte negli impianti intermedi di trattamento meccanico (Tm) e di trattamento meccanico e biologico (Tmb). La Regione individua due flussi di rifiuti: quelli "autoprodotti", decadenti dalle attività di gestione e manutenzione degli impianti o dati dagli scarti dei processi di trattamento «diversi dai rifiuti in uscita»; quelli indicati come "output", dati da combustibile solido secondario (Css), frazione organica stabilizzata e scarti.

Il tutto, «al fine di specificare» nelle autorizzazioni le modalità di

gestione operativa in uscita di rifiuti che entrano negli impianti di trattamento con il Codice Eer 200301 e ne escono con «natura e composizione differente» con il Codice 191210 (il Css). Se raggruppati in deposito temporaneo, argomenta la Regione, il titolare dell'impianto di trattamento sarebbe il «nuovo produttore», in linea con l'articolo 183, comma 1, lettera f, Dlgs 152/2006 come «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti».

Ma il ministero nega poi la possibilità del deposito temporaneo per i rifiuti "output", affermando che i rifiuti «esitanti» da un'operazione di recupero «risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione – e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti». A conforto, invoca la Cassazione penale 20841/2024 che ricorda che il deposito temporaneo è preliminare alle successive operazioni di gestione. Ma il richiamo, esatto nel merito, non sembra pertinente: non spiega la definizione di «nuovo produttore» né il cambio di

natura e composizione dei rifiuti che, quindi, sono nuovi.

L'interpello potrebbe avere riverbero sulla gestione del Rentri (Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti) che le imprese stanno rodando e che al «nuovo produttore» dei rifiuti, con il Dd 19 dicembre 2023, n. 251, dedica la dovuta attenzione e indica procedure esatte soprattutto per il registro. Ad esempio, nelle tabelle 4 e 8 dell'allegato non si distingue giustamente tra i flussi "autonomi" e "output". E, con riferimento alla definizione legislativa di "nuovo produttore", il decreto prevede la casella "NP", riferendosi alle attività di recupero e il trattamento, senza distinzione tra flussi, è anche attività di recupero (o di smaltimento).

Alla richiesta della Regione se per il (negato) deposito temporaneo occorra applicare la circolare del ministero della Transizione ecologica 21 gennaio 2019 n. 1121 per la prevenzione incendi negli stoccaggi degli impianti di gestione dei rifiuti, il ministero ne ricorda il capitolo 5 che rinvia all'autorità competente «la valutazione delle prescrizioni più appropriate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

084954